



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE

N. 81

Data: 02/08/2016

2 Settore - Finanze

Registro Generale

N° 1324 del 02/08/2016

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Assunto il giorno DUE del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILASEDICI da Dirigente del 2 SETTORE - FINANZE

Oggetto:

ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N.241/1990 DELLA PROCEDURA DI GARA INERENTE: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO" - CIG: 668382313A.

FIRMATO
IL DIRIGENTE
BATTISTA FRANCESCO

OGGETTO: Annullamento ai sensi dell'Art. 21-nonies della Legge n.241/1990 della procedura di gara inerente: "Affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo" - CIG: 668382313A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi degli Artt. 107, 169, 177 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che il Dott. Francesco Battista è stato nominato Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi con il Decreto Sindacale n. 2 del 31/05/2013;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 19.04.2016 è stato demandato a questo Settore l'adozione di tutti gli atti propedeutici che necessitano per l'indizione di una gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 799 del 05.05.2016 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo - CIG: 668382313A;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 998 del 14.06.2016, ai sensi degli Artt. 42 e 77 del D.Lgs. n.50/2016, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'affidamento del servizio in oggetto;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 13.06.2016 alle ore 12:00;
- che in data 22 giugno 2016 la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- che durante la medesima seduta, come risulta dal verbale di Commissione n. 1, è emersa la possibile problematica relativa alle cifre decimali da indicare nell'offerta economica, poiché in sede di bando di gara tale circostanza non era stata sufficientemente chiarita;

ATTESO che, all'esito della suddetta seduta, il R.U.P. ha provveduto a comunicare, a mezzo PEC e tramite la pubblicazione sul sito istituzione nella sezione dedicata, a tutti i partecipanti un apposito avviso contenente i chiarimenti già in precedenza richiesti;

CONSIDERATO che gli stessi sono stati forniti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per cui non è stato possibile prorogare nemmeno il precedente termine per consentire ai partecipanti di adeguare le proprie offerte economiche ai criteri dettati dalla stazione appaltante;

ESAMINATA, a tal proposito, la giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato in maniera costante ed unanime che i chiarimenti e le eventuali integrazioni al bando di gara, quale *lex specialis*, debbono intervenire necessariamente al massimo entro il termine di presentazione dell'offerta;

VISTO l'Art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale disciplina i tempi e le modalità di redazione degli eventuali chiarimenti al bando di gara;

CONSIDERATO che pur non essendovi di fatto, sulla scorta dei criteri e degli scenari indicati con l'avviso sopra citato, alcun pregiudizio per i partecipanti poiché con il blocco della

seconda cifra decimale sarebbe stato comunque garantito a tutti i concorrenti di valorizzare la propria strategia di offerta, permettendo così a tutti di ottenere il punteggio massimo per la voce di offerta interessata;

PRESO ATTO, tuttavia, della Nota Prot. n. 73833 del 13/07/2016, con la quale la società - General Broker Service - invitava e diffidava questa stazione appaltante a non procedere d'ufficio alla rettifica delle percentuali, in termini di cifra decimale, indicate in sede di offerta per le ragioni ivi dettagliatamente indicate;

RICHIAMATI i principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione;

ATTESO che, per quanto sopra esposto, potrebbe ravvisarsi una lesione della *par condicio* tra i concorrenti;

CONSIDERATO, pertanto, che il proseguimento dell'iter di gara rischierebbe di pregiudicare l'esito della stessa per la possibilità di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatto che comporterebbe inevitabilmente un procrastinamento della definizione delle procedure di gara;

RITENUTO, dunque, che debba essere preso in considerazione, quale interesse generale prevalente, quello ad un corretto e sereno svolgimento della procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi costituzionali e di pari opportunità sopra richiamati;

DATO ATTO che la busta contrassegnata dalla lettera "B", contenente l'offerta tecnica di ciascun concorrente, sebbene sia stata aperta al termine della prima seduta della Commissione di gara, in ossequio a quanto previsto dall'art. 16.2 del Disciplinare di Gara, tuttavia non è stata mai scrutinata dalla Commissione medesima;

DATO ATTO, altresì, che invece la busta "C", contenente l'offerta economica di ciascun concorrente, risulta essere ancora sigillata ed adeguatamente custodita, di modo che è tutt'ora segreto il suo contenuto;

RICHIAMATO, infine, l'art. 18, ultimo periodo, del Disciplinare di Gara, laddove viene previsto: *"(...) Il Presidente di Gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla Gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo."*;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere senza indugio, ai sensi dell'Art. 21-nonies della Legge n.241/1990, all' "annullamento d'ufficio" della procedura di gara inerente "*Affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 799 del 05.05.2016 - Codice CIG: 668382313A;

VISTI:

- Il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Responsabile del Settore II – Finanze e Tributi, ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti;

- il Regolamento Comunale di Contabilità ;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di procedere all'annullamento della procedura di gara** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 799 del 05.05.2016, afferente: "*Affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo*" - Codice CIG: 668382313A, ai sensi dell'Art. 21-nonies della Legge n.241/1990;
3. **di disporre** la trasmissione del presente atto a tutti i partecipanti, ai sensi dell'Art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, nonché alla pubblicazione nelle forme previste dalla normativa di legge;
4. **di dichiarare** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'Art. 6-bis della Legge n.241/1990, così come introdotto dall'Art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012.

Il Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi

Dott. Francesco Battista